



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Capo Dipartimento



m_dg.DOG.02/04/2014.0037586.U

Agli Uffici Giudiziari di cui all'allegato A

E p.c. All'Agenzia delle Entrate
Ufficio servizi e convenzioni
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Gabinetto del Ministro
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
III reparto
ROMA

Al Signor Capo di Gabinetto
Ministero della Giustizia

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Ministero della Giustizia

Oggetto: Rettifica comunicazione prot.n.28360 del 12.03.2014 - Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia per l'accesso all'archivio dei rapporti finanziari.

In relazione alla nota in oggetto, allegata per comodità di lettura, si precisa che la comunicazione del 7/7/2009 prot. DOG n. 38448 - ivi citata - è riferita al precedente testo della convenzione, che è stata successivamente rinnovata. Si trasmette pertanto il testo della convenzione attualmente vigente, prot. DOG del 29/5/2012 n. 47132, quale integrazione e rettifica di quanto già comunicato.

C. d. N. e

Il Capo Dipartimento
Luigi Pirritteri



CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia" o congiuntamente al Ministero della Giustizia "le Parti"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 C/D - Codice Fiscale 06363391001 - legalmente rappresentata dal dott. Marco Di Capua, Direttore della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, su delega del Direttore dell'Agenzia, n. 133349 del 22 settembre 2008

E

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (di seguito denominato "Ministero"), con sede in Roma, via Arenula, 70 - Codice Fiscale 80184430587 - legalmente rappresentato dal Capo Dipartimento, dott. Luigi Birritteri

premessi che:

- l'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 prevede, per i soggetti ivi indicati, l'obbligo di comunicare in un'apposita sezione dell'anagrafe tributaria l'esistenza, e la relativa natura, dei rapporti finanziari intrattenuti con qualsiasi soggetto, sezione nella quale le predette informazioni sono appositamente archiviate;
- l'articolo 4, comma 2, lett.a), del Decreto Interministeriale 4 agosto 2000, n. 269, concernente regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce che le richieste d'accesso all'anagrafe possono essere avanzate, tra gli altri, dall'Autorità giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale;
- l'articolo 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 stabilisce che le informazioni comunicate ai sensi del predetto comma 6 sono utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al Decreto Interministeriale 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle

indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione;

- l'articolo 37, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 prevede che le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2005, ancorché cessati, nonché per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia;
- il punto 5, capoverso 6, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 19 gennaio 2007, emanato in attuazione del richiamato art. 37, comma 5, dispone che l'accesso ai dati, comunicati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria, avviene sulla base di modalità da definire in specifiche convenzioni;
- il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 reca la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
- in particolare, l'art. 19 del suddetto decreto legislativo, al comma 2, consente la comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici quando è prevista da una norma di legge o di regolamento;
- l'Agenzia, in quanto titolare dei dati presenti nell'Anagrafe Tributaria e nell'Archivio dei rapporti finanziari, è tenuta per legge ad adottare le misure minime di sicurezza previste dall'art. 33 del d.lgs. n. 196/2003 e tutte le misure necessarie per assicurare la tutela del proprio patrimonio informativo. In tal senso è obbligata ad adottare specifiche misure di controllo e ad organizzare apposite procedure per il monitoraggio dei rischi derivanti dall'utilizzo dei dati da parte di soggetti esterni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, reca norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";
- con parere del giorno 11 gennaio 2007 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso intesa favorevole sul Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 19 gennaio 2007, prot. n. 2007/9647, in materia di *"Modalità e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari, di cui all'art. 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni"*;
- il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento del 18 settembre 2008, ha prescritto all'Agenzia l'adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria da parte degli enti esterni;
- i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del 29 febbraio 2008 e del 20 dicembre 2010 hanno dettato disposizioni modificative ed integrative del citato Provvedimento del 19 gennaio 2007;

- il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 dicembre 2011, prot. n. 2011/175022, ha esteso alle società ed enti di assicurazione gli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari;
- il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 dicembre 2011, prot. n. 2011/175033, ha modificato il Provvedimento del 20 dicembre 2010 e sostituito le tabelle allegate ai Provvedimenti del 12 novembre 2007 e del 29 febbraio 2008;
- le Parti il 3 luglio 2009 hanno sottoscritto una convenzione, modificata a seguito di scambio di note del 12 e 31 maggio 2011 (protocolli, rispettivamente, n. 49702 e 79398), che disciplina l’accesso all’Archivio dei rapporti finanziari fino al 2 luglio 2012 da parte del Ministero;
- il Ministero con nota n. 120912 del 14 dicembre 2011 ha espresso il proprio intendimento in merito alla prosecuzione del servizio;

convengono quanto segue:

ART. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - a) “dati”, le informazioni individuate dall’art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e successive modificazioni;
 - b) “SPC” il Sistema Pubblico di Connettività;
 - c) “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - d) “Archivio” la sezione dell’Anagrafe Tributaria denominata Archivio dei rapporti finanziari;
 - e) “Uffici giudiziari”, gli uffici di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni;
 - f) “Referente tecnico”, il soggetto designato dal Capo dell’Ufficio Giudiziario, per l’attivazione, disabilitazione o gestione della password degli utenti.

ART. 2

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di regolare l’accesso, da parte degli Uffici giudiziari - ai dati contenuti nell’Archivio, in conformità ai principi stabiliti dal Codice.

ART. 3

Finalità dell’accesso

1. L’utilizzo da parte degli Uffici Giudiziari delle informazioni presenti nell’Archivio è normativamente previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. Gli Uffici giudiziari sono autorizzati ad accedere all’Archivio per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ai fini dell’espletamento degli

accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.

ART. 4

Modalità di accesso

1. L'accesso all'Archivio avviene tramite rete SPC ed è raggiungibile dai client appartenenti al piano di indirizzi assegnato dal Ministero agli Uffici Giudiziari su SPC Infranet, secondo le modalità operative descritte nell'allegato 1.
2. L'Agenzia rende disponibile agli Uffici Giudiziari i dati contenuti nell'Archivio. L'interrogazione dei dati è effettuata con l'utilizzo di specifiche credenziali di autenticazione rilasciate dall'Agenzia agli utenti espressamente incaricati dal capo dell'Ufficio Giudiziario, che ne comunica i nominativi per il tramite del Referente dell'Ufficio Giudiziario.
3. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun utente.
4. Per ciascun accesso l'utente deve inserire, nel campo ad esso riservato, il numero identificativo della pratica relativamente alla quale è effettuata la consultazione.
5. L'Agenzia rende disponibili i dati come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per variazioni che possono successivamente intervenire, per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni del servizio.

ART. 5

Utenti

1. Ogni Ufficio Giudiziario può chiedere all'Agenzia, secondo la procedura di cui al successivo art. 6, l'abilitazione di massimo 8 utenti (di primo e secondo livello), fatta eccezione per gli uffici indicati all'allegato 2, per i quali è previsto un numero maggiore di utenti in ragione delle specifiche esigenze rappresentate dal Ministero.
2. L'Ufficio Giudiziario provvede a designare gli utenti dell'Archivio quali incaricati del trattamento ai fini della presente convenzione e ad istruirli sulle specifiche funzionalità del sistema applicativo utilizzato per l'accesso all'Archivio.
3. Ogni Ufficio Giudiziario informa i propri utenti che l'Agenzia procede al tracciamento degli accessi all'Archivio, di cui al successivo art. 11.
4. Eventuali richieste di superamento del numero stabilito di utenti devono essere di volta in volta concordate con l'Agenzia con le modalità di cui all'articolo 14.

ART. 6

Procedura per l'avvio del servizio

1. Ai fini dell'attivazione, disabilitazione o gestione della password degli utenti, sono individuati quali referenti:
 - per l'Agenzia, il responsabile dell'Ufficio Sicurezza informatica della Direzione Centrale Audit e sicurezza;
 - per gli Uffici Giudiziari, il referente tecnico designato dal Capo dell'Ufficio Giudiziario.
2. Ogni Ufficio Giudiziario, per attivare il servizio, invia all'Agenzia, tramite fax o posta elettronica, apposita richiesta, da redigere secondo il modello di cui all'allegato 3.
3. La predetta richiesta deve essere compilata in ogni sua parte, riportando, in particolare, i nominativi del referente tecnico e degli utenti che ogni Ufficio Giudiziario intende abilitare al collegamento, sia al primo livello, che al secondo livello, tutti scelti tra soggetti appartenenti allo stesso Ufficio Giudiziario, oppure alla Polizia Giudiziaria.
4. I soggetti di secondo livello, ovvero coloro che autorizzano l'accesso, devono essere gerarchicamente superiori agli utenti abilitati al primo livello.
5. Ogni Ufficio Giudiziario, per il tramite del proprio referente tecnico, deve dare immediata comunicazione all'Agenzia, a mezzo e-mail all'indirizzo: entrate.gacc@agenziaentrate.it dei casi di variazione o cessazione dalle funzioni, e/o di trasferimento ad altro ufficio, di uno o più soggetti abilitati al collegamento, al fine di consentire alla stessa Agenzia la variazione o cessazione.
6. Al fine di garantire l'effettiva rispondenza delle abilitazioni correnti degli utenti alle funzioni effettivamente svolte, ogni Ufficio Giudiziario deve adottare una procedura che preveda un adeguato flusso informativo tra il referente tecnico e l'unità organizzativa interna deputata alla gestione del personale e alla revisione periodica delle abilitazioni richieste all'Agenzia.

ART. 7

Applicazione della convenzione

1. Ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute nella presente convenzione, sono individuati:
 - per l'Agenzia, il responsabile dell'Ufficio Basi dati e strumenti di analisi, dc.acc.comunicazioni@agenziaentrate.it;
 - per ogni Ufficio Giudiziario, il Capo dello stesso, il cui nominativo è comunicato con l'apposita scheda presente nell'allegato 3.
2. I rappresentanti, individuati ai sensi del precedente comma, sono giuridicamente preposti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra l'Ufficio Giudiziario e l'Agenzia e alla corretta applicazione di quanto previsto nella presente convenzione, fatta eccezione per gli aspetti di cui all'articolo 6.

ART. 8

Attribuzione delle autorizzazioni all'utilizzo del servizio

1. L'Agenzia, successivamente al ricevimento della richiesta di attivazione del servizio, invia al referente tecnico di ogni Ufficio Giudiziario, in busta chiusa riservata personale per ciascun utente designato la USER ID necessaria per l'accesso all'Archivio. Contestualmente, invia all'indirizzo e-mail di ciascun utente indicato dall'Ufficio Giudiziario la PASSWORD per il primo accesso da abbinare alla USER ID per l'autenticazione.
2. Unitamente alle predette credenziali di autenticazione, viene inviata per ciascun utente copia delle modalità operative di accesso di cui all'allegato 1.
3. Gli Uffici Giudiziari, per il tramite del referente, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, forniscono riscontro all'Agenzia dell'avvenuta ricezione della predetta documentazione, utilizzando, per ognuno degli utenti abilitati, il modello di cui all'allegato 4. La documentazione, appositamente sottoscritta, può essere acquisita tramite scanner e inviata via fax, o via e-mail, all'indirizzo indicato all'art. 6.
4. In occasione della prima richiesta di abilitazione, l'Agenzia procede al rilascio delle relative abilitazioni, per ciascun Ufficio Giudiziario, successivamente al ricevimento, da parte dello stesso, di tutti i "riscontri ricezione credenziali", di cui al precedente comma 3.
5. Gli Uffici Giudiziari si dotano di un registro delle abilitazioni aggiornato in relazione al flusso comunicativo tra il referente tecnico e la struttura interna di gestione del personale, di cui al precedente art. 6, comma 6.

ART. 9

Modalità di utilizzo dell'Archivio

1. L'accesso all'Archivio avviene attraverso una procedura informatica basata su un sistema di autorizzazione di tipo gerarchico fondato su due livelli, come descritto nell'allegato 1.

ART. 10

Trattamento dei dati

1. Gli Uffici Giudiziari utilizzano le informazioni ottenute esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.
2. Gli Uffici Giudiziari si impegnano a:
 - a) rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati, secondo quanto disposto dall'art. 11 del Codice;
 - b) porre in essere misure atte a garantire che non si verifichino accessi, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, a tal fine provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro

attenzione anche sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati contenuti nell'Archivio;

- c) non consentire la riproduzione delle informazioni acquisite dall'Archivio in altre applicazioni informatiche o banche dati di sua spettanza;
 - d) richiamare gli incaricati del predetto trattamento al rispetto del segreto d'ufficio, relativamente alle informazioni e ai dati acquisiti in occasione dell'accesso all'Archivio;
 - e) conservare le informazioni acquisite mediante gli accessi all'Archivio per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
3. In sede di richiesta dell'attivazione delle utenze del servizio per ogni Ufficio Giudiziario, il Capo dell'Ufficio sottoscrive specifico impegno, di cui all'allegato 3, al rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

ART. 11

Tracciamento degli accessi

1. Ai sensi dell'art. 31 del Codice, che impone di adottare le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la protezione dei dati trattati, l'Agenzia procede al tracciamento degli accessi all'Archivio, tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.

ART. 12

Durata

1. La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dal 3 luglio 2012.

ART. 13

Allegati

1. La narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante alla presente convenzione. In particolare, gli allegati riguardano:
 - allegato 1: modalità operative di accesso all'applicativo web "Consultazione Archivio dei rapporti";
 - allegato 2: elenco degli uffici giudiziari per i quali è previsto un numero di utenti maggiore di 8;
 - allegato 3: richiesta di attivazione del servizio;
 - allegato 4: riscontro ricezione credenziali;
 - allegato 5: registro degli operatori finanziari,
 - allegato 6: tabella tipi di rapporto (come da Provvedimento n. 175033 del 6 dicembre 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244).

ART. 14

Modifiche

1. Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, ovvero per prevedere specifiche forme telematiche di richiesta di abilitazione/disabilitazione, di cui all'articolo 5, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure.

ART. 15

Rinvii

1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.

Roma, 28 MAG 2012

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo
(dott. Marco Di Capua)

Ministero della Giustizia
Il Capo Dipartimento
(dott. Luigi Birritteri)

ALLEGATO 1

**MODALITÀ OPERATIVE DI ACCESSO ALL'APPLICATIVO WEB
"CONSULTAZIONE ARCHIVIO DEI RAPPORTI"**

Modalità operative di accesso all'applicativo web "Consultazione Archivio dei rapporti"

L'accesso all'Elenco degli operatori finanziari presso i quali un soggetto intrattiene ovvero ha intrattenuto rapporti in un determinato periodo di indagine avviene in modalità *WEB* inserendo nel browser l'indirizzo:

<http://accertamento.finanze.it/ConsultazioneARGiustizia>

Identificazione ed autenticazione

Una volta raggiunta la pagina iniziale del servizio, occorre provvedere alla propria identificazione e autenticazione inserendo nel campo "Utente" il proprio Codice Fiscale e nel campo "Password" la *password* assegnata che va immediatamente sostituita con un'altra, poiché nasce "scaduta". La sostituzione della password si effettua accedendo alla funzione "Cambia Password", disponibile nella pagina iniziale del sito.

Livelli di abilitazione

La procedura prevede diversi livelli di abilitazione utente:

- Livello 1, che consente all'utente di inserire i dati della proposta di accesso all'Archivio, e di visualizzare i soli risultati delle interrogazioni di sua pertinenza. L'accesso ai dati è subordinato all'autorizzazione di un utente di livello 2.
- Livello 2, che oltre alle prerogative del livello 1 permette all'utente di autorizzare le richieste di accesso degli utenti di livello 1 e di visualizzare i risultati delle interrogazioni relative al centro di responsabilità cui è preposto.

Guida operativa on-line

Una volta entrati nel sito è disponibile una guida operativa on-line, consultabile ogni qualvolta insorgano necessità di chiarimenti.

Gestione password

La password ha una validità di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, il sistema propone automaticamente all'utente la funzione "Cambia Password".

L'applicativo "Consultazione Archivio dei rapporti" disabilita automaticamente l'utente dopo dieci tentativi di accesso al sistema, se si tenta di accedere con una *password* inesatta, oppure dopo 180 giorni di inattività.

Nel caso si venga disabilitati, la nuova password di accesso al sistema deve essere richiesta all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Audit e Sicurezza, Ufficio Sicurezza Informatica attraverso una email indirizzata a: entrate.gaec@agenziaentrate.it, specificando il codice fiscale dell'utente disabilitato.

Avvertenze e responsabilità

La *password* è strettamente personale, deve essere mantenuta riservata e non deve essere comunicata e/o ceduta a terzi. L'eventuale uso improprio della *password* di accesso all'applicativo "Consultazione Archivio dei rapporti" effettuato da un soggetto terzo non annulla le responsabilità personali del titolare della *password* medesima.

L'utente autorizzato può utilizzare l'applicativo "Consultazione Archivio dei rapporti" nell'esclusivo ambito delle attività istituzionali di sua competenza, secondo le istruzioni che l'Ufficio stesso, come titolare del trattamento, gli fornisce.

L'accesso agli archivi informatici dell'Agenzia delle Entrate per fini non istituzionali costituisce illecito che può dare luogo a conseguenze civili e penali.

Le informazioni ottenute non possono essere divulgate, comunicate, cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Si informa che l'applicativo "Consultazione Archivio dei rapporti", ad ogni sessione di accesso, identifica e registra gli utenti e le operazioni effettuate, e che tali registrazioni sono disponibili per eventuali richieste di verifica sulla legittimità delle interrogazioni compiute.

ALLEGATO 2

**ELENCO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER I QUALI E'
PREVISTO UN NUMERO SUPERIORE A 8 UTENTI**

**ELENCO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
PER I QUALI E' PREVISTO UN NUMERO SUPERIORE A 8 UTENTI**

Di seguito sono indicati gli Uffici giudiziari per i quali è previsto un numero di utenti maggiore di quello stabilito all'art.5.

| UFFICIO GIUDIZIARIO | NUMERO DI UTENTI (1° E 2° LIVELLO) |
|-------------------------------|---|
| ROMA | 24 |
| NAPOLI | 24 |
| MILANO | 24 |
| PALERMO | 24 |
| DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA | 24 |
| TORINO | 16 |
| GENOVA | 12 |
| FIRENZE | 12 |
| BOLOGNA | 12 |
| REGGIO CALABRIA | 12 |
| BARI | 12 |

ALLEGATO 3

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

**RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
VIA FAX/POSTA ELETTRONICA**

UFFICIO GIUDIZIARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Audit e Sicurezza
Ufficio Sicurezza Informatica
Via Giorgione, 159
00147 ROMA
FAX: 06.5076.2007
E-MAIL: entrate.gaec@agenziaentrate.it

Prot. N. _____

OGGETTO: Convenzione per l'accesso dell'Ufficio Giudiziario _____
all'Archivio dei rapporti finanziari.

Con riferimento alla convenzione in oggetto, si richiede di abilitare al collegamento i soggetti indicati nelle apposite schede che seguono e si resta in attesa delle *password* iniziali di accesso che lo scrivente Ufficio consegnerà direttamente ai soggetti indicati.

In attuazione di quanto previsto in convenzione, si indicano inoltre i nominativi del referente tecnico del servizio e del rappresentante per l'applicazione della convenzione.

La sottoscrizione della presente determina da parte dell'Ufficio Giudiziario l'assunzione delle responsabilità relative agli obblighi e agli impegni contenuti nella convenzione in oggetto, in particolare per quanto riguarda: l'impiego delle informazioni esclusivamente per fini istituzionali, il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e la sicurezza del sistema informativo dell'Archivio dei Rapporti.

Data

Il Capo dell'Ufficio Giudiziario

(_____)

| | | |
|------------------------|-------|------|
| Ufficio Giudiziario di | | |
| Indirizzo: | | |
| CAP: | Tel.: | Fax: |
| e-mail: | | |

Scheda del referente tecnico del servizio (art.6)

| | |
|--------------------------|-------|
| Cognome e Nome: | |
| Ufficio di appartenenza: | Sede: |
| Codice Fiscale: | |
| e-mail: | |

Scheda del/i soggetto/i che autorizza l'accesso (livello 2)

| | |
|--------------------------|-------|
| Cognome e Nome: | |
| Ufficio di appartenenza: | Sede: |
| Codice Fiscale: | |
| e-mail: | |
| Cognome e Nome: | |
| Ufficio di appartenenza: | Sede: |
| Codice Fiscale: | |
| e-mail: | |

Scheda recante la designazione degli utenti da abilitare all'accesso (livello 1)

| | |
|--------------------------|-------|
| Cognome e Nome: | |
| Ufficio di appartenenza: | Sede: |
| Codice Fiscale: | |
| e-mail: | |
| Cognome e Nome: | |
| Ufficio di appartenenza: | Sede: |
| Codice Fiscale: | |
| e-mail: | |
| Cognome e Nome: | |
| Ufficio di appartenenza: | Sede: |
| Codice Fiscale: | |
| e-mail: | |

Scheda del rappresentante della convenzione - Capo dell'ufficio giudiziario (art.7)

| | |
|--------------------------|-------|
| Cognome e Nome: | |
| Ufficio di appartenenza: | Sede: |
| Codice Fiscale: | |
| e-mail: | |

(Timbro e Firma)

Nel caso, straordinario ed in ogni caso previsto in convenzione, in cui gli utenti da abilitare fossero numerosi, sarebbe preferibile produrre in via cartacea la prima pagina del presente documento, allegare un CDROM contenente (per ogni utente da abilitare) i dati sopra riportati e consegnare "brevi manu" la documentazione presso la Direzione Centrale Audit e Sicurezza – Ufficio Sicurezza Informatica.

Per quest'eventualità l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Sicurezza Informatica è disponibile a fornire un modello di foglio Excel da utilizzare allo scopo, attraverso una richiesta fatta pervenire all'indirizzo email: entrate.gacc@agenziaentrate.it

ALLEGATO 4

RISCONTRO RICEZIONE CREDENZIALI UTENTI

RISCONTRO RICEZIONE CREDENZIALI UTENTI

VIA FAX/POSTA ELETTRONICA

UFFICIO GIUDIZIARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Audit e Sicurezza
Ufficio Sicurezza Informatica
Via Giorgione, 159
00147 ROMA
FAX: 06.5076.2007
E-MAIL: entrate.gace@agenziaentrate.it

OGGETTO: Convenzione per l'accesso dell'Ufficio Giudiziario _____
all'Archivio dei rapporti finanziari – Riscontro ricezioni credenziali utenti.

In allegato trasmetto le dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 3, della
convenzione in oggetto.

Data

Il Referente

(_____)

Io sottoscritto _____

nato a _____ il _____

utente abilitato all'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari

dichiaro

- di aver ricevuto le credenziali di autenticazione per l'accesso al sistema in oggetto, in busta chiusa riservata;
- di essere consapevole che l'utilizzo della password è strettamente riservato e personale, e che la sua cessione e/o condivisione è severamente vietata ed espone l'utente alle conseguenti responsabilità giuridiche;
- di aver avuto copia delle *Modalità operative di accesso all'applicativo web "Consultazione Archivio dei rapporti"*;
- di essere consapevole che tutti gli elementi informativi di cui possa venire a conoscenza in ragione e a causa dell'accesso all'Archivio dei Rapporti finanziari sono coperti dal segreto d'ufficio;
- di essere consapevole che l'utilizzo del servizio è consentito per le sole finalità di ufficio, e che pertanto, come richiesto dall'Applicativo, mi impegno ad indicare nell'apposito campo il numero della pratica rispetto alla quale è effettuato l'accesso;
- di impegnarmi a non divulgare, comunicare, cedere a terzi, né in alcun modo riprodurre, salvo che nei casi previsti dalla legge, le informazioni acquisite in ragione dell'accesso all'Archivio;
- di avere preso espressa visione della Convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate, impegnandomi a rispettare le previsioni ivi contenute, con particolare riferimento a quelle delineate negli articoli 10 e 11.

Data, _____

In fede

(Nome, cognome e firma)

ALLEGATO 5

REGISTRO DEGLI OPERATORI FINANZIARI

1. Registro degli operatori finanziari

- ✦ Il registro elettronico degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) - stabilito dal punto 7 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 - contiene l'elenco degli operatori finanziari che hanno comunicato la casella di PEC per ricevere in via telematica le richieste di indagine finanziaria e trasmettere le relative risposte.
- ✦ Sono tenuti - come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 - alla trasmissione della casella di PEC i soggetti, qualificabili come operatori finanziari, ai sensi della normativa di settore, in primo luogo dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico Finanziario).
- ✦ Il termine per la comunicazione dell'indirizzo di PEC è stato fissato al 30 giugno 2006, con riferimento agli operatori finanziari esistenti a tale data. I dati, da trasmettere attraverso il canale telematico Entratel o Fisco on line, sono elencati nel punto 7 del provvedimento citato, che prevede in particolare la comunicazione:
 - a) del codice fiscale dell'operatore finanziario;
 - b) della denominazione dell'operatore finanziario;
 - c) del tipo/categoria dell'operatore finanziario;
 - d) della sede legale dell'operatore finanziario;
 - e) del codice fiscale e dati anagrafici del responsabile delle indagini finanziarie;
 - f) della data di eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - g) del certificato qualificato relativo alla firma digitale del responsabile di cui alla lettera e);
 - i) del periodo di validità del certificato qualificato.

2. Gestione del registro elettronico degli indirizzi

- ✦ Il registro elettronico degli indirizzi di posta elettronica certificata è tenuto, aggiornato e controllato, con il supporto tecnico di Sogei, dall'Ufficio Basi dati e strumenti di analisi della Direzione Centrale Accertamento, sulla base delle comunicazioni validamente effettuate dagli operatori finanziari attraverso il sistema Entratel o Fisco on line.
- ✦ La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dai soggetti che abbiano iniziato un'attività di natura finanziaria che dà luogo all'iscrizione presso un albo o un elenco ufficiale. Entro lo stesso termine deve essere effettuata una comunicazione da parte degli operatori finanziari in caso di:

- variazione dell'indirizzo o degli altri dati indicati al punto 7 del provvedimento già comunicati telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
 - cessazione dell'attività, preceduta dalla cancellazione dall'elenco o dall'albo in cui l'operatore finanziario era iscritto.
- ✚ Gli effetti delle comunicazioni relative alla casella di PEC, comprese le variazioni e cessazioni, decorrono nei trenta giorni successivi alla trasmissione, al fine di consentire l'inoltro delle richieste di indagine in corso.
- ✚ Gli stessi operatori, indicati nel registro, devono comunicare le informazioni necessarie per la costituzione e l'aggiornamento dell'Archivio dei rapporti finanziari.
- ✚ Attualmente il registro elettronico degli indirizzi certificati, ai sensi del punto 7.3 del provvedimento, è reso disponibile agli altri organi preposti al controllo, di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Successivamente il registro sarà reso disponibile a tutti i soggetti autorizzati ad accedere all'Archivio dei rapporti finanziari secondo quanto stabilito dall'art. 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
- ✚ Qualora risultino delle posizioni ulteriori o difformi rispetto a quelle presenti nel registro, i soggetti abilitati alla consultazione segnalano la circostanza all'Ufficio Basi dati e strumenti di analisi della Direzione Centrale Accertamento, anche via e-mail all'indirizzo dc.acc.comunicazioni@agenziaentrate.it.
- ✚ La cessazione dell'attività da parte degli operatori finanziari va comunicata telematicamente all'Agenzia delle Entrate attraverso il canale Entratel o Fisco on line. In base al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007 gli operatori che cessano devono comunicare il luogo di tenuta delle scritture contabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del d.P.R. n. 600/1973.
- ✚ L'informazione sul luogo di tenuta della contabilità relativa ai rapporti finanziari e operazioni extra conto detenute dai soggetti cessati, per gli anni in cui l'attività era svolta, viene resa disponibile per la consultazione. Tale dato è comunicato, secondo il tracciato record allegato n. 5 al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2007, contestualmente alla chiusura dell'indirizzo di PEC.
- ✚ Nel caso di cessazione per fusione mediante incorporazione in altro soggetto già esistente ovvero in uno di nuova costituzione, il soggetto incorporante - poichè acquisisce gli archivi - è

tenuto ad evadere le richieste per i periodi nei quali il soggetto estinto era attivo. Il medesimo obbligo è previsto a carico del soggetto acquirente per i casi di trasferimento del ramo d'azienda che svolge attività finanziaria.

3. Controlli eseguiti

✚ Con cadenza almeno annuale, sono effettuati gli opportuni riscontri tra i dati presenti nel registro elettronico degli indirizzi di PEC e i seguenti elenchi ed albi ufficiali per individuare i soggetti che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione della casella di PEC:

- Albo delle banche - art. 13, D.Lgs. n. 385/93 - presso la Banca d'Italia;
- Albo delle società di gestione del risparmio (SGR), - art. 35, D.Lgs. n. 58/98 - presso la Banca d'Italia;
- Albo delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) - art. 44, D. Lgs. n. 58/98 - presso la Banca d'Italia;
- Elenco speciale delle società finanziarie - art. 107, D. Lgs. n. 385/93 - presso la Banca d'Italia;
- Albo degli intermediari finanziari (intermediari finanziari, agenti in attività finanziaria, operatori professionali in oro), - art. 106, D. Lgs. n. 385/93 - presso la Banca d'Italia;
- Elenco speciale delle holding - art. 113, D. Lgs. n. 385/93 - presso la Banca d'Italia;
- Elenco speciale dei confidi - art. 155, D. Lgs. n. 385/93 - presso la Banca d'Italia;
- Albo delle Società di intermediazione mobiliare (SIM) - art. 20, D.Lgs. n. 58/98 - presso la Consob;
- Sezione speciale delle società fiduciarie - art. 20, D.Lgs. n. 58/98 - presso la Consob;
- Elenco delle società autorizzate allo svolgimento dell'attività fiduciaria e fiduciaria di revisione - L. 23/11/1939 n. 1966 - presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

✚ Sulla base degli esiti dei riscontri effettuati, sono inviate ai soggetti inadempienti le opportune comunicazioni per la regolarizzazione delle rispettive posizioni. Nel corso dell'anno 2007, a seguito dei controlli eseguiti fra i dati in possesso dell'Ufficio Italiano dei Cambi e quelli del registro elettronico degli indirizzi, sono state inviate circa n. 10.000 comunicazioni ad operatori finanziari che, nella maggior parte dei casi, risultavano soltanto formalmente iscritti avendo cessato da tempo la propria attività.

✚ Con cadenza mensile, viene effettuato il controllo a posteriori dell'effettiva perdita dei requisiti di operatore finanziario da parte del soggetto che cessa l'attività di natura finanziaria (esclusi i casi di fusione e incorporazione), ed utilizza la modalità di cancellazione telematica, prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007.

ALLEGATO 6

TABELLA TIPI DI RAPPORTO

TABELLA TIPI DI RAPPORTO

| Codice | Descrizione | Dettaglio rapporto |
|--------|---|---|
| 1 | Conto corrente | Qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche e non fisiche acceso in forma contrattuale |
| 2 | Conto deposito titoli e/o obbligazioni | Qualsiasi tipologia di deposito titoli, compresi gli eventuali sub depositi; nella descrizione del rapporto si dovranno riportare tutti i dati relativi al deposito. |
| 3 | Conto deposito a risparmio libero/vincolato | Nominativi e al portatore - Nella descrizione rapporto riportare tutti i dati compresi eventualmente quelli degli esecutori materiali |
| 4 | Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939 | Rapporto contrattuale tipico tra fiduciante e fiduciaria (vedere operazioni codici dal 201 al 216) |
| 5 | Gestione collettiva del risparmio | Vanno ricompresi in questo codice tutti i rapporti riconducibili a sottoscrizioni di quote di fondi di qualsiasi tipo e di SICAV, OICR, SGR |
| 6 | Gestione patrimoniale | Nella descrizione del rapporto va riportato il tipo di gestione e nel campo importo l'ammontare del contratto di gestione |
| 7 | Certificati di deposito e buoni fruttiferi | Nominativi e al portatore - Oltre al beneficiario va indicato l'importo facciale del titolo e la sua scadenza. Vanno anche riportati i buoni di risparmio postali . |
| 8 | Portafoglio | Indicare la forma tecnica di lavorazione della partita di foglio (Sconto, SBF, Conto Anticipo Ricevute) |
| 9 | Conto terzi individuale/globale | Rapporto diverso dal conto corrente di corrispondenza. Questo nella contabilità bancaria fa parte dei conti debitori e creditori diversi. L'operatore deve riportare tutti i conti terzi transitori nominativi e del conto terzi globale, i sub conti del conto terzi globale se nominativi |
| 10 | Dopo incasso | Forma tecnica di lavorazione dei titoli ceduti all'incasso agli intermediari ed accreditati alla clientela solo dopo l'avvenuto incasso. Va segnalato il cedente e l'importo della partita |
| 11 | Cessione indisponibile | Conto d'ordine infruttifero che accoglie partite di effetti da accreditare solo a maturazione delle singole scadenze o di una scadenza media. Va segnalato il cedente ed il saldo del conto d'ordine |
| 12 | Cassette di sicurezza | Riportare nella descrizione del rapporto tutti i dati del contratto d'affitto della cassetta, compresi i verbali di discesa in cassetta nei formati previsti dal provvedimento in caso di richiesta di documentazione |
| 13 | Depositi Chiusi | Segnalare tutti i dati del contratto di deposito |
| 14 | Contratti derivati | Sono compresi sia i contratti derivati finanziari che i contratti derivati su crediti. Ad esempio i contratti swap, option, tutures, contratti a termine, ecc.) nonché i contratti risultanti dalla loro combinazione. Nella descrizione riportare i dati fondamentali del contratto |
| 15 | Carte di credito/debito | Nel campo importo va riportato il plafond di spesa abbinato alla carta di credito. Per le carte di debito sono da riportare i dati del titolare e la banca del conto di appoggio |

| | | |
|----|--|---|
| 16 | Garanzie | Sono comprese sia le garanzie reali che personali, sia quelle prestate alla clientela che quelle ricevute dalla clientela o da terzi. |
| 17 | Crediti | Fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca. Conti anticipi di ogni tipo, crediti di firma, crediti in contenzioso, crediti documentari, operazioni di cartolarizzazione. |
| 18 | Finanziamenti | Finanziamenti a medio-lungo termine, prestiti rateali, mutui ipotecari, finanziamenti chirografari, credito al consumo, prestiti personali. Vanno ricompresi in questo codice anche i prestiti obbligazionari e il finanziamento soci |
| 19 | Fondi pensione | Vanno segnalati i fondi aperti |
| 20 | Patto compensativo | Segnalare l'importo del patto convenuto tra intermediario e cliente |
| 21 | Finanziamenti in pool | Segnalare al quota di partecipazione al finanziamento in pool |
| 22 | Partecipazioni | Detenzione di partecipazioni societarie |
| 23 | Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione | Polizze unit-linked Polizze index-linked Contratti ed operazioni di capitalizzazione |
| 24 | Acquisto vendita di oro e metalli preziosi | Obbligo riferito, oltre che ai soggetti previsti dall'art.2 della Legge n. 7 del 17 gennaio 2000, anche ai soggetti previsti dall'art. 1 comma 3 della stessa legge n. 7/2000. |
| 98 | Operazioni extra-conto | Rapporti non continuativi |
| 99 | Altro rapporto | Codice residuale da utilizzare nel caso di rapporto non riferibile ai codici dall'1 al 24 |



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Capo Dipartimento



Agli Uffici Giudiziari di cui all'allegato A

E p.c *All'Agenzia delle Entrate*
Ufficio servizi e convenzioni
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Gabinetto del Ministro
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
III reparto
ROMA

Al Signor Capo di Gabinetto
Ministero della Giustizia

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Ministero della Giustizia

Oggetto: *Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia per l'accesso all'archivio dei rapporti finanziari.*

Facendo seguito alla comunicazione del 7/7/2009 di questo Capo Dipartimento (DOG 38448/2009), con cui si inviava copia della convenzione sottoscritta dai rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e di questo Ministero, si evidenzia che Codesto Ufficio, pur avendo ottenuto le credenziali per accedere all'archivio dei rapporti finanziari, non risulta averne usufruito.

Si evidenzia che tale servizio consente, con notevole tempestività, riservatezza e risparmio di costi, l'accesso alla banca dati alimentata da tutti gli Istituti bancari e finanziari concernenti i rapporti intrattenuti presso i medesimi (c/c, deposito, dossier titoli...), evitando il ricorso a comunicazioni cartacee.

Si pregano le SS.LL. ad effettuare quanto necessario per rendere operativa la convenzione indicata in oggetto e di cui si allega copia.

Il Capo Dipartimento
Luigi Birrittori



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Capo Dipartimento



*Al Signor Procuratore Generale
Presso la Corte Suprema di Cassazione*

Al Signor Procuratore Nazionale Antimafia

Ai Signori Procuratori Generali

*Al Signor Direttore Generale per i Sistemi Informativi
Automatizzati*

Loro sedi

*E p.c. All'Agenzia delle Entrate
Ufficio servizi e convenzioni
Via Giorgione, 159
00147 Roma*

*Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Gabinetto del Ministro
Roma*

*Al Comando Generale della Guardia di Finanza
III reparto
Roma*

*Al Sig. Capo di Gabinetto
Sede*

*Oggetto: convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia per
l'accesso all'archivio dei rapporti finanziari.*

*Si comunica che in data 3 luglio 2009 è stata sottoscritta dai rappresentanti
dell'Agenzia delle Entrate e di questo Ministero la convenzione indicata in oggetto,
di cui si allega copia.*

*L'accordo disciplina l'accesso all'archivio dei rapporti finanziari da parte
delle Procure della Repubblica e indica le modalità per la richiesta delle relative
password.*

*Le SS.LL sono pregate di effettuare quanto necessario per rendere operativa
la convenzione.*

Luigi Birritteri